



# **Comune di Forlì**

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 7 del 14 Marzo 2023**

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA - CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 7/3/2023 - AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE"**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Marzo, si è riunito, su convocazione informale del Presidente, presso la sede dell'Ente, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

- Dott. Andrea Fantini, Presidente, presente
- Dott. Francesco Morini, Revisore, presente
- Rag. Massimo Meloni, Revisore, presente

Il Collegio dei Revisori

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 7) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in epigrafe;

PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che "Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo

2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

#### CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di Cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Forlì o Sorit Spa – Ex Corit, in qualità di concessionario privato di cui all'art. 53 del D.lgs 446/1997, considerato ente strumentale del Comune;

RILEVATO CHE gli importi oggetto di contenzioso sono stati esclusi dagli accertamenti delle entrate iscritti in bilancio, non si prospettano quindi variazioni di sorta rispetto a quanto già previsto negli accertamenti in entrata;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive

alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

PRESO ATTO della disciplina delle procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti come da REGOLAMENTO, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. xx del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 89 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Artt. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023 – 2025 e verifica stato di attuazione documento unico di programmazione 2022 – 2024 (art. 147 ter d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 90 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 2023 – 2025"
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 11/01/2023 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025– Approvazione";

VISTO i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori, esperiti i necessari approfondimenti e verifiche,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla PROPOSTA DI DELIBERA - CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 7/3/2023 - AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE"

INVITA

L'incaricato del Servizio Economico-Finanziario e Tributi a procedere alla trasmissione del presente verbale agli Organi competenti.

La seduta viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Andrea Fantini, Presidente                      FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Francesco Morini, Revisore                      FIRMATO DIGITALMENTE

Rag. Massimo Meloni, Revisore                      FIRMATO DIGITALMENTE